

"La Conoscenza accresce le capacità"



**CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
TECA DEL MEDITERRANEO
biblioteca multimediale &
centro di documentazione**

N. 2 - Aprile/Giugno 2012

Direttore responsabile: *Arcangelo Tedone*

Direttore editoriale: *Daniela Daloiso*

Redazione: *Anna Filograno, Paola Grimaldi*

Conversione digitale e funzioni ipertestuali: *Antonio Lovecchio*

Sviluppo nel sito web: *Gianfranco Marzano*

Marketing informativo: *Giulia Murolo, Giuseppe Angiuli*

Il periodico viene edito in formato digitale nell'URL della Biblioteca all'indirizzo

<http://www.bcr.puglia.it/tm/webzine.htm>

L'edizione in formato cartaceo è in numero limitato di copie ed inviata solo su richiesta

scrivendo a:

infopoint@bcr.puglia.it

SOMMARIO

Siti Internet, pag. 3

Banche dati, pag. 12

Riviste, pag. 14

Monografie, pag. 16

Quotidiani, pag. 19



Siti Internet

Settimana europea delle regioni e delle città: aperte le iscrizioni

<http://www.aiccre.it>

La decima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città - OPEN DAYS - si svolgerà dall'8 all'11 ottobre a Bruxelles e sarà l'occasione per i circa seimila partecipanti di contribuire, in un momento cruciale, al dibattito sulla strategia europea per la crescita e l'occupazione e sul futuro del bilancio UE. I 108 seminari organizzati nell'ambito della manifestazione rappresenteranno un'opportunità unica di incontro e dibattito ai quali è prevista la partecipazione di seicento oratori, tra cui circa 100 rappresentanti politici, membri della Commissione europea, eurodeputati, membri del Comitato delle regioni e politici nazionali, regionali e locali. Tra settembre e novembre saranno organizzate, in tutta Europa, oltre duecento manifestazioni in occasione della Settimana. La mappa delle manifestazioni sarà disponibile da settembre sul sito degli Open Days, mentre è già disponibile il modulo per iscriversi alle attività di interesse (www.opendays.europa.eu).

Politica di coesione: il Comitato delle Regioni sostiene la commissione sviluppo regionale del Parlamento europeo

“La posizione della commissione REGI del Parlamento europeo che ha votato il progetto di relazione inerente al regolamento generale dei Fondi strutturali, riflette ampiamente la posizione del Comitato delle Regioni sulla politica di coesione e conferma come questa rappresenti il motore della strategia per la crescita europea” ha dichiarato Mercedes Bresso, presidente del Comitato. Come il Comitato delle Regioni, la commissione parlamentare sostiene una maggiore flessibilità nella concentrazione tematica dei Fondi strutturali sulla strategia “Europa 2020”, lasciando alle autorità locali e regionali un più ampio spazio di manovra in modo che possano adattare i programmi operativi ai bisogni reali delle loro regioni. I deputati hanno, inoltre, riconosciuto il ruolo degli enti locali nell'attuazione della politica di coesione con il rafforzamento del principio di partenariato, principalmente attraverso un codice di condotta europeo per lo sviluppo di contratti di partenariato a livello di ciascun Stato membro. Il Comitato delle Regioni concorda anche sulla creazione di una categoria di “transizione” rappresentata da regioni con un PIL che va dal 75 al 90 per cento della media UE. Per quanto riguarda la condizionalità macroeconomica, i membri della commissione REGI hanno confermato la posizione del voto espresso lo scorso autunno rifiutando categoricamente questo strumento, come già il Comitato delle Regioni aveva fatto, perchè le regioni non subiscano le conseguenze di una cattiva gestione dei conti pubblici a livello nazionale. La commissione REGI ha assunto anche la raccomandazione del Comitato di respingere l'istituzione di una “riserva di efficacia” per le regioni più dinamiche in quanto sarebbe in contrasto con la filosofia stessa della politica di coesione oltre che per la sua marginale efficacia.

La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica. La formazione degli organi di governo delle Regioni / Fabrizia Covino

Lo “statuto della parità” nella rappresentanza politica

Nel biennio 2011-2012, il principio del riequilibrio della rappresentanza politica e delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive ha ottenuto un incisivo riconoscimento da parte della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2012 ma anche le pronunce del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 4502 del 27 luglio 2011 e n. 3670 del 21 giugno 2012 hanno sottolineato la natura precettiva delle disposizioni riguardanti l’equilibrio dei sessi nella formazione degli organi di governo delle Regioni, evidenziando come il carattere politico e la relativa discrezionalità di simili scelte devono sottostare ai principi di natura giuridica posti dal legislatore, in ossequio ad esplicite disposizioni costituzionali.

Nel nostro ordinamento, il principio dell’equilibrio dei sessi nella rappresentanza politica e nell’accesso alle cariche elettive è affidato alle riforme legislative e costituzionali che, pur con notevole ritardo rispetto ad altre esperienze del diritto comparato, configurano lo “statuto della parità” nella rappresentanza politica.

La riforma dell’art. 51, primo comma, Cost., modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 che, nello stabilire la parità di accesso alle cariche elettive, espressamente demanda alla Repubblica la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini; l’art. 117, settimo comma, Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che analogamente impone alle leggi regionali il compito di promuovere la parità di accesso di donne e uomini alle cariche elettive; la legge costituzionale n. 2 del 2001 che integra gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale attribuendo alle leggi elettorali regionali il compito di “promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”, al fine di conseguire “l’equilibrio della rappresentanza dei sessi”, sono le disposizioni cui l’ordinamento costituzionale affida la definizione del principio di eguaglianza sostanziale in materia elettorale.

Il legislatore è chiamato, infatti, a rimuovere ogni ostacolo che limiti, di fatto, il raggiungimento della parità di *chances* nella competizione elettorale, senza per questo giungere a dei trattamenti preferenziali sulla base del sesso.

L’ordinamento tenta di innescare il cambiamento attraverso le modifiche costituzionali, in assenza di una particolare sensibilità delle forze politiche sulla questione, diversamente da quanto accade nei Paesi Scandinavi - ma anche in Spagna e Germania - dove il mutamento è sollecitato dall’autoriforma dei partiti stessi con disposizioni contenute all’interno di statuti e codici di condotta.

Eppure la Corte costituzionale ha tentato di stimolare le forze politiche “ad un’intensa azione di crescita culturale” al fine di realizzare il riequilibrio della rappresentanza politica, sin dalla sentenza n. 422 del 1995 che pure tanti equivoci e polemiche ha suscitato.

A fronte di una sostanziale assenza di propositività sul piano della legislazione nazionale in materia elettorale delle Regioni, che contiene solo alcuni riferimenti alla tutela delle minoranze e di scarni riferimenti normativi per la formazione della rappresentanza politica a livello nazionale, la valorizzazione del principio del riequilibrio della rappresentanza politica è affidata soprattutto agli enti territoriali.

La stagione statutaria conseguente alla riforma del Titolo V Cost. 9 e la successiva legislazione elettorale delle Regioni, infatti, costituiscono occasioni di esprimere nuovi convincimenti politici e di esplicitare con maggiore forza il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive e per identificare misure idonee a realizzare il principio sul piano dell’effettività. Per gli enti locali un ulteriore riferimento normativo è dato dall’art. 6 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) sulla rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali e negli organismi dipendenti dal Comune e dalla Provincia.

Si assiste, così, ad una produzione normativa che discende direttamente dalla Costituzione e trae linfa nuova dagli statuti degli enti territoriali ed è avallata dalla giurisprudenza costituzionale, come

si diceva, ma anche dal giudice amministrativo che valorizza la portata precettiva delle disposizioni contenute negli statuti in materia di parità dei sessi nella rappresentanza politica a livello locale.

L'integrazione della rappresentanza e il ruolo della giurisprudenza amministrativa e costituzionale

A fronte dell'evolversi del quadro normativo e al consolidarsi di disposizioni a garanzia del principio del riequilibrio della rappresentanza politica all'interno degli statuti regionali e locali e nella legislazione elettorale delle Regioni, un ruolo di grande rilievo assume la giurisprudenza costituzionale e del giudice amministrativo. Ambedue i collegi concorrono, infatti, alla lenta e faticosa evoluzione dell'ordinamento verso il riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica. La sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 4502 del 27 luglio 2011 e la recentissima sentenza n. 3670 del 21 giugno 2012; la sentenza n. 81 del 2012 del giudice costituzionale mostrano, infatti, un'importante presa di consapevolezza dei giudici sulla questione.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 81 ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per violazione dell'art. 122, quinto comma, Cost. Secondo la ricorrente non spetta allo Stato sindacare, attraverso un organo giurisdizionale, la legittimità di un atto politico qual è la nomina di un assessore regionale da parte del Presidente della Giunta. L'organo giurisdizionale in questione è il Consiglio di Stato, sezione V, che, con la richiamata sentenza n. 4502 del 2011, ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore di sesso maschile, per violazione dell'art. 46, 3 comma, dello Statuto regionale, confermando la decisione del giudice di primo grado.

Per il giudice amministrativo la delibera regionale ha violato una disposizione dal carattere precettivo e il mancato rispetto del principio comporta l'illegittimità della nomina: "La violazione del principio base posto dallo Statuto (art. 46 cit.) da parte dell'atto amministrativo si trasforma nella violazione di un vincolo propriamente obbligatorio e diventa, dunque, fonte di illegittimità amministrativa".

Secondo la Corte costituzionale, viceversa, l'inammissibilità del ricorso risiede nella circostanza che il conflitto, per come è stato proposto dalla Regione, riguarda la corretta interpretazione della natura e dei vincoli dell'art. 46 dello Statuto, l'accertamento dei quali rientra nelle funzioni dell'autorità giudiziaria e non può formare oggetto di controversia dinanzi ad essa, in quanto risulterebbe "un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale".

Pur non entrando nel merito della questione, la Corte puntualizza in ordine ai rapporti tra azione politica e principio di legalità affermando che, stanti gli spazi che l'ordinamento riconosce alla scelta politica, "quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto".

Da ciò discende, nel caso concreto, che pur condividendo la natura politica dell'atto di nomina degli assessori, come tale altamente discrezionale e connotativo della funzione di governo del Presidente della Regione, non per questo detto atto risulti insindacabile. L'ampio margine di apprezzamento che lo Statuto lascia al Presidente nella formazione dell'esecutivo regionale volto a permettergli di "comporre la Giunta secondo le proprie valutazioni di natura politica e fiduciaria", infatti, incontra il vincolo dell'art. 46, 3° comma, dello Statuto stesso, che prescrive che gli assessori siano nominati "nel pieno rispetto del principio di un'equilibrata presenza di donne e di uomini". Secondo la Corte, si deve dedurre da questa disposizione che "la discrezionalità spettante al Presidente risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo Statuto in armonia con l'art. 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione".

Con la sentenza n. 81, la Corte evidenzia il carattere vincolante del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica, delineato dallo Statuto regionale in ossequio a precise disposizioni costituzionali, non potendosi ascrivere il principio al "piano dei convincimenti

espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella Comunità regionale al momento dell'approvazione dello Statuto", cui la Corte aveva fatto riferimento nelle sentenze n. 372, n. 378 e n. 379 del 2004. In altri termini, si tratta di disposizioni dal carattere prescrittivo, in un'ottica promozionale del diritto che conferiscono nuovi stimoli al legislatore regionale, in attesa di una maggiore presa di consapevolezza sulla questione da parte di quello nazionale.

La giurisprudenza del 2012, pur lasciando da parte il tema delle azioni positive e della loro compatibilità con il disposto costituzionale, consolida un atteggiamento di favore per le azioni promozionali che realizzano l'integrazione della rappresentanza senza ricorrere a "*preferential treatments*" quali le "quote" elettorali. Mira, infatti, al raggiungimento di "condizioni eguali di parità di *chances*; fuori delle logiche del diritto diseguale, delle norme di favore e di garanzie di "risultato", rispettando ma *utilizzando* la normativa costituzionale esistente".

Il consolidarsi dell'orientamento previsto dalla sentenza n. 81 della Corte costituzionale sulla natura precettiva delle norme statutarie sul riequilibrio della rappresentanza è dimostrato anche dal richiamo che ne fa il Consiglio di Stato, quinta sezione, nella sentenza n. 3670 del 21 giugno 2012.

Il Consiglio di Stato, quinta sezione, riforma la sentenza del Tar Lombardia, sezione prima, n. 354 del 4 febbraio 2011, che aveva dichiarato infondato il ricorso per l'annullamento della delibera della Giunta regionale della Lombardia, sollevato per presunto contrasto con il principio dell'equilibrio dei sessi nella rappresentanza politica contenuto nello Statuto. Il Tar aveva ritenuto il principio di natura non precettiva, ritenendo conforme allo Statuto la presenza nell'organo di un solo componente donna. Per il Consiglio di Stato la disposizione statutaria, invece, "impone alla Regione una specifica azione positiva per obbligo legale", intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (nel caso di "riequilibrio"), conformato ad un interesse considerato dalla legge nonché da fonti superiori di cui essa risulti espressione attuativa" ritenendo invalida la delibera della Giunta.

La giurisprudenza costituzionale tra divieti di azioni positive ed eguaglianza dei punti di partenza

La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei due sessi nella rappresentanza politica è frutto di un cammino giurisprudenziale di cui è protagonista il giudice costituzionale nell'ultimo decennio.

Nella sentenza n. 4 del 2010 la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 4 del 2009, sollevata dal Governo per la presunta violazione degli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione. La legge elettorale regionale introduce la c.d. "preferenza di genere" nell'espressione del voto per l'elezione dei consiglieri regionali, prevedendo che ciascun elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza nell'ambito di una stessa lista e che, nel caso esprima due preferenze, esse debbano riguardare candidati di sesso differente, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Il Governo ritiene simile misura ispirata alla logica delle "quote rosa" rappresentando: una menomazione dell'elettorato passivo - in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. e dell'art. 51, primo comma, Cost. - "in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi un'impropria ragione di ineleggibilità"; una lesione dell'elettorato attivo e in particolare della libertà di voto, di cui all'art. 48 Cost.

La dichiarazione di non fondatezza della questione è un tentativo della Corte di denunciare con chiarezza il persistere dello squilibrio della rappresentanza nelle assemblee elettive a causa di "resistenze culturali e sociali ancora largamente diffuse" che rendono l'Italia un caso atipico nel panorama internazionale.

Per la Corte, le disposizioni della legge elettorale sono coerenti rispetto al quadro costituzionale costituito dall'art. 3, secondo comma, Cost., oltre che dagli artt. 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost., che pongono il rispetto del canone della parità dei sessi nella rappresentanza politica.

La disposizione censurata, infatti, non incide sulla parità di *chances*, non prefigura un risultato elettorale, né altera “artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare”; per come è congegnata la disposizione, inoltre, potrebbe configurare un riequilibrio dei generi, ma potrebbe prospettare anche soluzioni differenti qualora gli elettori esprimano una sola preferenza prediligendo candidati di sesso maschile.

Né l’espressione della seconda preferenza appare alla Corte lesiva della libertà di voto di cui all’art. 48 Cost., in quanto essa rappresenta “una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali (...) introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva”. Si tratta comunque di una facoltà lasciata agli elettori e, come tale, di una misura aleatoria di riequilibrio, di natura non coattiva che risponde ad una finalità promozionale del dato normativo.

Le argomentazioni del giudice costituzionale escludono la possibilità che le misure intraprese dal legislatore regionale rientrino tra le azioni positive vere e proprie, in quanto si tratta di meccanismi che non hanno come obiettivo quello di alterare l’esito elettorale, poiché non consentono il raggiungimento di risultati precostituiti.

La disposizione, nella sua formulazione “neutra”, prefigura gli effetti di una misura antidiscriminatoria, orientata a rimuovere la disegualianza nei punti di partenza, trattandosi di un’azione positiva per così dire “atipica” nel senso specificato dalla Corte, vale a dire che gli effetti di essa sono affidati non direttamente al legislatore ma agli elettori, ove scelgano di assecondare le aperture prospettate dalla legge.

Il solco dell’*iter* argomentativo della giurisprudenza costituzionale, testé esaminata, è tracciato a partire dal 2003, a seguito del mutato quadro costituzionale in cui si trova ad operare il giudice delle leggi.

Le revisioni costituzionali del 2001 e del 2003 e l’*input* fornito a livello comunitario dall’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - e in particolare dall’art. 23, secondo cui la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che simile principio “non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi a favore del sesso sottorappresentato” – inducono la Corte a compiere un passo decisivo nel chiarire i termini della questione della parità nella rappresentanza politica.

Nella pronuncia n. 49 del 2003, infatti, il giudice costituzionale realizza una duplice azione chiarificatrice: sottrae le disposizioni contestate sulla parità di accesso alle cariche elettive all’ambito delle «azioni positive», ritenendo che non si tratti di misure legislative che pongano in essere trattamenti differenziati favorendo un genere rispetto ad un altro; considera che le disposizioni contestate non incidano sul contenuto dei diritti all’elettorato attivo e passivo, poiché le disposizioni “stabiliscono un vincolo non già all’esercizio del voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso”, specificando come tale vincolo operi solo nella fase anteriore alla competizione elettorale e non incida su di essa.

Il giudice costituzionale, con la sentenza n. 49, constata come non si sia verificata quell’intensa “azione di crescita culturale tale da indurre i partiti e le forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l’effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica e nelle cariche rappresentative in particolare” che era stata auspicata fin dalla sentenza n. 422 del 1995 e ribadita con la sentenza n. 4 del 2010. Ritenendo, inoltre, utopistica l’idea per cui sia sufficiente aspettare il mutamento spontaneo del contesto politico-culturale per garantire l’affermazione del principio del riequilibrio sul piano dell’effettività, avalla, nel contesto del mutato quadro costituzionale, l’intervento del legislatore regionale teso ad imporre ai partiti le misure volte a realizzare l’eguaglianza delle condizioni di partenza (c.d. parità di *chances*), senza con ciò predeterminare i risultati della competizione elettorale.

Le pronunce richiamate rappresentano un chiarimento della posizione della Corte rispetto al primo intervento del giudice delle leggi in materia di riequilibrio nella rappresentanza politica con la sentenza n. 422 del 1995 che ha dato luogo ad una serie di equivoci e fraintendimenti.

La questione sorge all'inizio degli anni Novanta a causa di un ricorso incidentale avverso la legge n. 81 del 1993 che sancisce l'obbligo per Comuni e Province di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle istituzioni, negli enti e nelle aziende facenti capo agli enti territoriali stessi, al fine di garantire una più consistente presenza delle donne negli organismi decisionali. A livello nazionale, analogamente, la legge n. 277 del 1993 prevede che la quota proporzionale del 25% dei seggi attribuibili debba prevedere l'alternanza tra uomini e donne nelle liste.

Investita della questione, la Corte dichiara, nella sentenza n. 422 del 1995, l'illegittimità delle norme legislative elettorali destinate al riequilibrio della rappresentanza dei sessi. Secondo la Corte, si tratta di "misure legislative diseguali", riconducibili all'art. 3, secondo comma, Cost., che si scontrano con il principio dell'assoluta parità, sancito all'art. 51, primo comma, Cost., "sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale, in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato".

Con una pronuncia molto discussa la Corte, argomentando sulla base dell'art. 3, secondo comma, Cost., colloca la questione all'interno dell'annosa problematica delle azioni positive, su cui pone un veto in materia elettorale. Per la Corte le misure prefigurate dalla legge attribuiscono "quote rosa" nella competizione elettorale a favore del sesso femminile; simile istituto risulta incompatibile con il disposto costituzionale in quanto non rimuove gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere dati risultati, ma attribuisce loro direttamente quei risultati. Nell'interpretazione del giudice delle leggi, infatti, si tratta di uno strumento che persegue "non già l'eguaglianza delle *chances* fra tutti i cittadini, che costituisce l'obiettivo dell'art. 3, comma 2, Cost., bensì l'eguaglianza di risultati predicata dalle dottrine egualitarie e sicuramente estranea al disegno costituzionale".

Riflessioni conclusive

La scelta compiuta dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, nelle recenti pronunce del 2011 e del 2012, di riferirsi al riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica quale principio di carattere prescrittivo posto dall'ordinamento nel rispetto degli artt. 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost., appare in definitiva coerente con la prospettiva di fugare ogni dubbio sulla necessità e sull'urgenza dell'obbligo, posto a carico del legislatore, di rimuovere gli ostacoli socio-culturali che di fatto limitano la presenza femminile nella rappresentanza politica, per pervenire ad un sostanziale riequilibrio nell'accesso alle cariche elettive.

L'obiettivo è quello di sottolineare il carattere prescrittivo e non meramente programmatico dello "statuto della parità" e di realizzare l'eguaglianza sostanziale in materia elettorale, attraverso meccanismi che, pur non garantendo una parità di risultato attraverso strumenti "forti" come il meccanismo delle quote elettorali, siano in grado di fornire una parità di *chances* nella competizione elettorale.

Front Office chiavi in mano 2012/2013: aperte le iscrizioni alle attività formative

www.formez.it

Sono aperte le iscrizioni alle attività formative "Front office chiavi in mano 2012", che avranno inizio a partire dal mese di settembre e sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al Network di Linea Amica.

La proposta formativa per il 2012 si arricchisce di nuove attività. Oltre al tradizionale percorso Formazione di base Front office chiavi in mano, che ha formato nei precedenti 3 anni oltre 1200 persone ed è rivolto a operatori e responsabili di strutture di comunicazione aderenti al Network di Linea Amica, sono previsti:

- il percorso Linee Guida per i siti web della PA, che mira alla diffusione delle conoscenze e competenze utili all'applicazione delle Linee guida per i siti web della PA, rivolto ai comunicatori web destinatari della Direttiva Brunetta n. 8 del 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- i laboratori sulla customer satisfaction, brevi percorsi integrati di approfondimento sul tema della customer satisfaction, che mirano a fornire, con un percorso di affiancamento e un'assistenza personalizzata, indicazioni metodologiche e operative alle Amministrazioni, rivolto a operatori e responsabili di strutture di comunicazione;
- gli stage, per facilitare lo scambio di esperienze concrete e il confronto di strumenti e soluzioni, rivolti a chi esercita ruoli da Responsabile in strutture di comunicazione e di contatto diretto con il cittadino.

Inoltre, visto l'alto gradimento riscosso nelle edizioni passate, verrà riproposto, sempre a partire da settembre, un nuovo ciclo di webinar, i seminari online della durata di 1 ora, su temi legati all'innovazione nella PA e alle novità normative in materia di siti web pubblici. Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi a Linea Amica Network, il Social network per gli operatori della comunicazione attivo dentro InnovatoriPA.

Tutte le attività formative, eccetto i webinar, sono percorsi di formazione integrata con incontri in presenza che si alternano all'apprendimento a distanza.

Sedi e date delle attività formative verranno comunicate nei prossimi mesi e verranno organizzate sulla base delle adesioni pervenute.

Le prime due edizioni del percorso Formazione di base Front office chiavi in mano verranno erogate a partire da settembre e saranno rivolte alle Amministrazioni aderenti al network Linea Amica della Campania e dell'Emilia-Romagna. Le eventuali successive edizioni saranno programmate in funzione delle adesioni, in modo che le attività in presenza si svolgano in sedi il più possibile vicine ai partecipanti. È consigliato dunque alle amministrazioni di far pervenire quanto prima le adesioni.

Al termine di ciascuna attività formativa, a chi avrà conseguito il monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione alle attività è gratuita. Per chiedere l'iscrizione al percorso formativo è necessario compilare il modulo online accessibile da questo link:

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9LNTZZRGduVjZLSmpvQVdaV09jeWc6MQ#gid=0>

Maggiori informazioni sull'articolazione delle attività sulle modalità di fruizione sono contenute nella

scheda	di	approfondimento
--------	----	-----------------

 (http://www.formez.it/sites/default/files/fochiavinmano_26_6_12.pdf).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: rchappe@formez.it

L'Europa nella mia regione: concorso a premi della Commissione Europea

<http://www.pore.it>

“L'Europa nella mia regione” è un concorso lanciato dalla Commissione europea aperto a due categorie di concorrenti:

- organizzazioni che hanno beneficiato dei fondi regionali dell'Unione europea,

- cittadini europei che hanno visto un progetto nella propria regione o in un'altra regione visitata.

Per partecipare basta scattare una foto di un progetto che mostri chiaramente il fatto che l'opera è stata realizzata con l'aiuto dei finanziamenti regionali dell'Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo di coesione); nelle immagini deve figurare il logo del progetto: un cartellone con la bandiera dell'UE e le informazioni sui fondi erogati dall'Unione europea.

Verranno scelti due vincitori per ogni categoria, uno decretato dalla giuria popolare - il voto inizia il 27 Agosto e termina il 7 Settembre - e uno eletto da una giuria costituita dagli autori delle restanti opere presentate che hanno riscosso maggiore successo.

Le foto saranno valutate in base al loro valore estetico, alla creatività e alla pertinenza con la politica regionale dell'UE.

Ciascun vincitore riceverà 1000 euro per l'acquisto di un'attrezzatura fotografica digitale e vincerà un viaggio per due a Bruxelles in occasione della "Settimana europea delle regioni e delle città" (8-11 ottobre 2102).

Turismo: proposte delle Regioni per favorire lo sviluppo del Paese

www.regioni.it

Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni del 5 luglio, le proposte in materia di turismo per favorire lo sviluppo economico e la crescita del Paese.

Le Regioni e le Province Autonome rassegnano al Governo il preannunciato documento con il quale intendono specificare le proprie proposte già più volte rappresentate. Ribadiscono con forza la necessità che il turismo sia finalmente considerato anche a livello nazionale un fattore strategico per lo sviluppo socio-economico del sistema Italia. Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti a livello regionale, si deve prendere atto dell'assenza di segnali in questa direzione, a cominciare dal Documento Economico e Finanziario adottato dal Governo nel 2012 che non contempla alcun riferimento al turismo, sino a giungere alla totale indifferenza rispetto alle proposte avanzate negli ultimi anni dalle Regioni e Province Autonome. Essendo il turismo un fattore trainante dell'economia nazionale, capace di ingenerare investimenti da parte delle imprese private, è necessario provvedere quanto meno ad una migliore redistribuzione delle risorse già esistenti attraverso ad esempio una previsione in tal senso nel Decreto Crescita. A fronte di ciò le Regioni e le Province Autonome rassegnano un pacchetto organico di iniziative da adottare con la massima urgenza, per favorire lo sviluppo economico e la crescita del Paese, alcune delle quali immediatamente realizzabili a costo zero. In particolare le Regioni chiedono: 1. la defiscalizzazione degli investimenti relativi alla ristrutturazione delle imprese ricettive, mutuando anche per esse la positiva esperienza degli incentivi del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico, già in vigore per gli edifici residenziali, e prevedendo per gli edifici con destinazione ricettivo-alberghiero la detrazione Irpef del 36%; 2. l'affidamento dell'attività di concessione dei visti turistici ad Enit al fine di garantire il finanziamento delle attività di promozione del brand Italia; 3. la soppressione dell'imposta di soggiorno e, in caso di diniego, la sua applicazione su base nazionale attraverso una regolamentazione organica, trasformandola in imposta di scopo; 4. la creazione di un Fondo destinato alle piccole e medie imprese turistiche da scorporare dal fondo per le PMI delle Attività Produttive, onde favorire lo sviluppo e l'innovazione del settore turistico, facilitando l'accesso al credito degli operatori della filiera; 5. il rafforzamento della competitività del sistema italiano delle imprese turistiche a partire dall'adeguamento dell'aliquota Iva - attualmente fissata addirittura al 23% - in relazione ai maggiori competitor europei. Diversi altri sono poi i problemi la cui soluzione per le Regioni e le Province Autonome non può essere ulteriormente rinviata. In primis, chiedono un immediato incontro, unitamente ad Anci e Upi, ai Ministri Gnudi e Moavero, per affrontare la questione non più procrastinabile delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, che rischia di mettere a repentaglio la

sopravvivenza di oltre trentamila imprese di settore. È necessario, infatti, che il Governo chiarisca definitivamente alle imprese balneari quali iniziative abbia adottato a livello comunitario con riferimento alla Direttiva Servizi e, nel caso non auspicato di una risposta negativa da parte dell'UE, si rende necessario predisporre una norma nazionale di riordino della materia. Per tale motivo, le Regioni sono pronte a portare avanti esse stesse un'interlocuzione diretta con gli organismi comunitari competenti. Se poi - come si è appreso dal Ministro Gnudi - è già pronto uno schema di provvedimento avente ad oggetto proprio le concessioni demaniali, le Regioni chiedono un incontro immediato in sede di Conferenza Stato-Regioni ove è stato costituito da tempo un apposito tavolo istituzionale di confronto, evidentemente esautorato delle sue funzioni. Quanto all'ENIT, le Regioni italiane condividono la necessità di adottare un sistema unitario di promozione internazionale, consapevoli che la competizione non è tra esse, ma tra l'Italia e il resto del mondo. A tale riguardo, chiedono al Governo l'immediato utilizzo delle risorse già disponibili per attivare azioni condivise di promozione internazionale del brand Italia, ma anche per altri e diversi scopi di sviluppo turistico territoriale, come di seguito riportate: bando di finanziamento per la realizzazione di club di prodotti turistici infraregionali inerenti le "vie del gusto" ed i "circuiti del golf", peraltro revocato dal Governo a termini ormai scaduti e mai rimodulato; risorse riservate al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo dall'art. 4, comma 2, del protocollo di intesa siglato tra Stato, Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della Legge n. 296/2006, detratte le somme investite nel progetto ENIT per la promozione turistica nei Paesi BRIC; sempre con riferimento allo stesso protocollo, le somme dichiarate indisponibili dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento ai progetti di eccellenza cui avrebbero preso parte le Province Autonome; somme riservate al progetto interregionale "Portale telematico interregionale di promozione turistica", immotivatamente ed illegittimamente revocato. Quanto al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, le Regioni e le Province Autonome esprimono forte preoccupazione per la decisione del Governo di sopprimere il Dipartimento stesso, loro interlocutore costante nelle dinamiche dello sviluppo di settore. Tale evenienza, infatti, potrebbe determinare, nell'immediato, il rischio di un rinvio *sine die* della firma degli accordi di programma inerenti i progetti di eccellenza e delle proroghe dei progetti interregionali in assenza di un soggetto che ne abbia il potere; tale situazione non può che destare apprensione nelle Regioni in attesa del definirsi di diverse questioni ormai da tempo insolute. In virtù di quanto esposto, si rappresenta l'esigenza che, qualora sia confermata la soppressione del Dipartimento, sia però prevista e garantita almeno l'immediata operatività e la piena autonomia dell'Ufficio per le politiche del turismo che ne assumerà le competenze. Infine, nell'apprezzare l'iniziativa assunta dal Governo per la redazione del Piano Strategico Nazionale del Turismo, le Regioni e le Province Autonome - che ne sono promotrici da lungo tempo - chiedono un maggiore coinvolgimento nei lavori preparatori attraverso l'interlocuzione con l'apposito gruppo di lavoro interregionale già costituito. Al Piano Strategico Nazionale, peraltro, va collegato il piano promozionale triennale 2013-2015 dell'ENIT, come da delibera del relativo C.d.A., in un'ottica di armonizzazione ed organicità delle iniziative dell'intero sistema Paese. Ugualmente è stato istituito un gruppo di lavoro interregionale avente ad oggetto la formulazione del nuovo Codice del Turismo, per recuperare quella fase di concertazione che è mancata in passato ingenerando uno scontro istituzionale risolto solo dal noto pronunciamento costituzionale n. 80 del 2012, nonostante la disponibilità al confronto da sempre manifestata dalle Regioni. Le Regioni e le Province Autonome ritengono di dotarsi di un serrato calendario di lavori per assumere tempestivamente le risoluzioni ritenute necessarie. In conclusione, per non procrastinare ulteriormente la risoluzione delle questioni sopra enunciate, le Regioni e le Province Autonome intendono avviare un'interlocuzione immediata con il Parlamento, le Autonomie locali e le Associazioni di categoria, per giungere concretamente all'approvazione dei conseguenti provvedimenti di legge.



Banche dati

Banca Dati Comune di Equal (ECDB)

<https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp?lang=it>

L'iniziativa [EQUAL](#) è un laboratorio per nuove idee per la Strategia europea di occupazione e per il processo di integrazione sociale. La sua missione è quella di promuovere una vita lavorativa più integrata combattendo la discriminazione basata sul sesso, sulla razza o origine etnica, sulla religione o credo, sulla disabilità, età e orientamento sessuale.

La Banca Dati Comune di Equal (ECDB) contiene informazioni su tutti i progetti (Partnership di Sviluppo - PS) finanziati all'interno dell'Unione Europea. La Banca Dati Comune di Equal (ECDB) raccoglie i dati forniti dalle PS, che sono stati validati dalle Autorità Nazionali e trasmessi a livello europeo. Questi dati sono destinati a:

- Soggetti coinvolti in Equal, per il networking tematico e per le attività transnazionali
- Osservatori specifici (politici, della ricerca ecc);
- Il pubblico interessato alle problematiche sul lavoro, all'integrazione sociale, alla lotta alla discriminazione ed alle disuguaglianze, all'innovazione ecc.

PreLex

<http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=it>

PreLex è la base di dati delle procedure interistituzionali che permette di seguire le grandi tappe del processo decisionale tra la Commissione e le altre istituzioni :

- la fase della procedura,
- le decisioni delle istituzioni,
- i nomi delle persone,
- i servizi responsabili,
- i riferimenti di documenti...
- e di seguire i lavori delle diverse istituzioni implicate (Parlamento europeo, Consiglio, CES, Comitato delle Regioni, Banca centrale europea, Corte di giustizia... ecc..)

Prelex segue tutte le proposte (dossier legislativi e di bilancio, conclusioni degli accordi internazionali) e le comunicazioni della Commissione a partire dalla loro trasmissione al Consiglio o al Parlamento europeo

Dei collegamenti permettono di accedere direttamente ai testi elettronici disponibili (documenti COM, Gazzetta ufficiale, documenti del Parlamento europeo, dispacci di stampa... ecc.).

InfoRegio

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

Questo sito fornisce informazioni aggiornate sull'azione dell'Unione europea a favore dello sviluppo regionale. La politica regionale si ispira ad un principio di solidarietà. In questa ottica, oltre un terzo del bilancio dell'Unione europea è destinato a ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni e i divari economici fra i cittadini. Attraverso questa politica l'Unione intende contribuire a riassorbire il ritardo delle regioni più svantaggiate, nonché a favorire la riconversione delle zone industriali in crisi, la diversificazione economica delle campagne penalizzate dal declino delle attività agricole e

la riqualificazione dei quartieri cittadini in stato di abbandono e degrado. Tali interventi mirano principalmente a creare occupazione. In sintesi, si tratta di rafforzare la «coesione» economica, sociale e territoriale dell'Unione.

RED – Registro Elettronico dei Documenti

<http://www.cor.eu.int/red/it/search.htm>

Il Registro Elettronico dei Documenti (RED) è una banca dati che raccoglie i documenti elaborati o ricevuti dal Comitato delle regioni nel quadro delle sue attività. Il RED è alimentato automaticamente dai diversi servizi del Comitato che vi immettono direttamente i documenti fin dalla loro elaborazione.

Il Registro, accessibile via Internet, fornisce al pubblico i riferimenti dei documenti e, nella maggior parte dei casi, dà direttamente accesso al testo integrale in tutte le lingue disponibili.

Per consultare il Registro, il cittadino dispone di un modulo di ricerca semplice e avanzato nelle undici lingue ufficiali dell'Unione.

Eurlex

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html>

Con l'obiettivo di offrire un quadro completo del diritto dell'Unione europea, in particolare della legislazione e della giurisprudenza, nonché delle procedure decisionali fra la Commissione e le altre istituzioni, il sito web EUR-Lex:

- è il punto d'accesso unico alle collezioni complete dei testi giuridici dell'Unione in tutte le lingue ufficiali;
- fornisce un accesso diretto alle banche dati gestite dalle istituzioni o dall'EUR-OP e ad altre fonti di documenti istituzionali, in particolare a [CELEX](#), con opzioni di ricerca sofisticate (servizio a pagamento);
- rende disponibili i documenti in vari formati (HTML, PDF, TIF, WORD);
- presenta funzioni di ricerca armonizzate che permettono di cercare in una categoria specifica di documenti oppure nell'insieme dei documenti per mezzo di una richiesta testuale;
- contiene testi esplicativi sulle procedure legislative dell'Unione europea. Nella rubrica «A proposito del diritto dell'UE» si possono trovare un glossario e le descrizioni del processo decisionale.

Scad Plus

http://europa.eu.int/scadplus/scad_it.htm

Questo sito contiene una sintesi della legislazione UE sotto forma di schede informative facilmente consultabili, suddivise in 32 settori tematici che rappresentano le Attività dell'Unione Europea. Troverete non solo i sunti delle disposizioni esistenti, ma anche il trattamento riservato alle proposte legislative in materie molto varie quali le relazioni esterne e l'occupazione e gli affari sociali. Con quasi 2 500 pagine tematiche aggiornate quotidianamente, la copertura è esauriente e attuale.

L'obiettivo di questo sito non è quello di fornire le ultime notizie sulle attività dell'Unione europea, ma di presentare delle sintesi complete sugli ultimi sviluppi della legislazione. La data, che figura in calce ad ogni scheda di sintesi, corrisponde al giorno dell'ultima modifica sostanziale inserita nella scheda (ad es. aggiunta di un atto modificativo, inserimento di un atto connesso ecc.).



Rivista dei tributi locali, 6/2011

Profili istituzionali e processo di attuazione del federalismo demaniale / Gianluca Selicato

Il *federalismo fiscale* è stato un processo durato un decennio e di cui riesce difficile prevedere un termine, anche in ragione dell'instabilità finanziaria degli ultimi anni che oppone esigenze di accentramento delle politiche finanziarie e fiscali europee alle pulsioni autonomistiche, diffuse a livello locale. Ma già da tempo il confronto tra centro e periferia sull'attuazione del *federalismo fiscale* sembrava accogliere una visione meramente programmatica dell'art. 119 della Costituzione, come efficacemente sottolineato da alcuni studiosi, i quali, anche molto tempo dopo l'entrata in vigore della riforma, ne denunciavano la sostanziale disapplicazione ad opera, soprattutto, del Giudice delle leggi.

Un primo cambiamento di rotta si è avuto con il disegno di delega al Governo del 3 agosto 2007 recante "*disposizioni di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*". L'input a tale proposta legislativa va probabilmente ricercato nell'abbandono della cautela che aveva ispirato le prime decisioni della Corte Costituzionale e, dunque, nella manifestazione di un iniziale favore per alcuni esperimenti d'esercizio dell'autonomia finanziaria periferica.

Quaderni costituzionali : rivista italiana di diritto costituzionale, 1/2012

Norme statutarie in materia di pari opportunità e il conflitto tra Stato e Regioni / di Carmela Salazar

La Regione Campania ha proposto un conflitto di attribuzioni contro lo Stato a seguito dell'annullamento giurisdizionale del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale si è proceduto a sostituire un assessore dimissionario di sesso maschile con un altro componente uomo, contravvenendo, secondo il parere di un'elettrice campana che ha presentato ricorso al TAR, su quanto disposto dall'art. 46, comma 3 dello Statuto regionale, in cui si afferma che <Il Presidente della Giunta regionale ... nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e di uomini, i componenti della Giunta>.

Il ricorso dell'elettrice è stato accolto sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato, il quale, in particolare, ha confutato la tesi sostenuta dalla Regione della "non giuridicità" dell'art. 46, comma 3 dello Statuto, asserendo che tale articolo, nell'imporre l'equilibrata presenza tra uomini e donne nella nomina dei componenti della Giunta, fissa <una regola chiara, inequivocabile, che, come tale, deve essere rispettata> e non <un programma promozionale da attuare ad opera di organi regionali>.

Rivista di economia e statistica del territorio, 1/2012

Il grado di integrazione economica tra Mezzogiorno e Centro-Nord: evidenze empiriche da un modello VAR multi-regionale / di Valter Di Giacinto

L'articolo propone una nuova metodologia empirica di misurazione del grado di integrazione economica tra il Mezzogiorno e il resto dell'Italia. La metodologia prevede la specificazione e la stima di un modello VAR (Vector AutoRegressive) multi-regionale. La misura *model-based* di integrazione economica che si propone, viene successivamente ottenuta in base all'entità della risposta nell'ambito di una data area a shock macro-economici registrati nella restante area territoriale. I risultati di stima, una volta aggregati a livello delle due aree ripartite, mostrano un significativo grado di propagazione degli shock tra le due macro-aree, principalmente sostenuto dall'esistenza di relazioni di tipo commerciale. L'elasticità del PIL meridionale rispetto a variazioni della domanda nel Centro-Nord risulta più elevata rispetto alla situazione opposta, principalmente per la maggiore dimensione dell'economia centro-settentrionale rispetto a quella del Mezzogiorno.



Monografie



Il *governo delle relazioni con gli stakeholder : teoria delle reti, grafi e network / Andrea Carobene. - [Milanofiori Assago] : IPSOA, 2012. - 153 p. ; 24 cm.

INDICE GENERALE: gli stakeholder; lavorare con gli stakeholder; l'era della complessità: reti e network; teoria dei grafi; le caratteristiche delle reti complesse; stakeholder come vettori; lo spazio degli stakeholder; il bilancio di missione di cesvi; la teoria dei grafi applicata all'analisi degli stakeholder; esempio di analisi dei grafi; le prospettive

Gli stakeholder sono gli interlocutori delle organizzazioni (azienda, società, ...) che interagiscono con esse e che con esse a vario titolo si rapportano. Primi stakeholder in assoluto sono i dipendenti e i collaboratori. Accanto a loro vi sono le banche, i fornitori, e quindi i clienti, per finire poi agli abitanti del territorio sul quale gravita l'azienda, passando per il mondo politico, le associazioni, i gruppi di opinione e così via. Ogni categoria di stakeholder ha delle aspettative precise nei confronti dell'organizzazione e reagisce diversamente alle azioni della stessa.

Il volume si propone di utilizzare i più recenti concetti scientifici per il governo delle relazioni con gli stakeholder. L'autore presenta con chiarezza i concetti fondamentali in cui si articola il management delle reti e scrive dei capitoli molto originali su come adeguati modelli matematici possano aiutare a rappresentare le reti in modo dinamico.

L'obiettivo è quello di fornire degli strumenti per il governo delle relazioni: strumenti concreti nel senso di misurabili, operativamente realizzabili e implementabili facilmente.

Collocazione in Biblioteca BM 20 E 38a




***Lineamenti di diritto del lavoro pubblico / Nicola Gasparro ; prefazione di Gaetano Veneto. - Bari : Cacucci, 2012. - 222 p. ; 24 cm.**

INDICE: La genesi del diritto del lavoro pubblico: principi generali. Le fonti. L'ordinamento del lavoro pubblico. I soggetti e il rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro: i profili. Le responsabilità e i procedimenti disciplinari. La dirigenza: ruolo e responsabilità. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro. La giurisdizione.

Il volume affronta tutto il sistema del lavoro pubblico, analizzando dall'interno la rilevanza delle norme secondo gli aspetti più significativi, passando dall'analisi dei caratteri del nuovo lavoro, dell'organizzazione del personale e della sua formazione, prendendo in considerazione temi vecchi e nuovi, in particolare nuovi, quali quelli della produttività e della valutazione dei dipendenti, nello sforzo di dare effettività a correlate questioni, quali quelle di economicità, efficienza ed efficacia, della ponderabilità del lavoro, in questa branca del lavoro

subordinato in crescita esponenziale negli ultimi decenni, fino a forme di sovrabbondanza numerica patologica e, pertanto, improduttive ed intollerabili per l'economia generale.

Collocazione in Biblioteca BM 20E 48a



I *percorsi del federalismo fiscale / [scritti di] Mario Cardillo ... [et al.] ; a cura di Antonio Uricchio. - Bari : Cacucci, 2012. - 151 p. ; 23 cm

INDICE GENERALE: Vittorio Teotonico. Osservazioni in tema di federalizing process (con particolare riguardo al caso italiano). Mario Cardillo. Il principio di sussidiarietà nell'attuazione del federalismo fiscale. Antonio Uricchio. Lo statuto del contribuente nell'attuazione del federalismo fiscale. Giovanni Luchena. le unioni di comuni nell'attuazione del fe-deralismo.

Il volume raccoglie scritti di docenti delle Università di Bari e di Foggia con i quali ci si è confrontati nello studio dei temi del federalismo fiscale. Discutendo degli scenari delineati dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai decreti attuativi via via emanati sono emersi tanti stimoli e intuizioni. Nell'avviare alla pubblicazione la monografia "Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo?" (numero 11 della collana della II facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, sede di Taranto), si è così ritenuto di riprendere in un nuovo volume (il numero 12 della stessa collana) le riflessioni che ne sono scaturite. Pur riguardando temi prima facie eterogenei, i contributi appaiono strettamente collegati, disegnando una trama suggestiva e coerente: il federalismo che la legislazione vigente tende a delineare, depurato dalle istanze libertarie e pacifiste che lo hanno ispirato e riportato sul terreno fiscale, tende a presentarsi come un processo dai contorni ancora confusi e incerti.

Collocazione in Biblioteca BM 20E 56a



*Amministrazione pubblica e diritto privato / Vincenzo Cerulli Irelli ; prefazione di Natalino Irti. - Torino : Giappichelli, 2011. - XVII, 263 p. ; 23 cm

INDICE GENERALE: Prefazione (N. Irti). – I. Diritto pubblico e diritto privato (profili generali e costituzionali). – II. I soggetti. – III. La capacità. – IV. La proprietà. – V. Il contratto. – VI. La responsabilità. – VII. Le obbligazioni. – VIII. La tutela giurisdizionale. – IX. Considerazioni conclusive.

Istituti di diritto pubblico e istituti di diritto privato si intrecciano tra loro nella nuova disciplina dell'amministrazione pubblica. Si sovrappongono le procedure e i modi di esercizio della tutela giurisdizionale. L'unità sistematica del diritto amministrativo, formatasi nel processo della "grande pubblicizzazione" del secolo XX, si va frammentando e ancora non si intravedono i termini della ricomposizione.

Diritto pubblico e diritto privato hanno perso ogni connotato ideologico e funzionano come tecniche che il legislatore utilizza a seconda degli interessi tutelati e della correlazione ai risultati perseguiti. Non sempre razionalmente invero, a volte quasi casualmente.

L'attesa dell'unità, il bisogno del ricongiungersi dei due diritti in un diritto comune, come segnalato da Irti nella prefazione, sembra ancora un'aspirazione lontana. Per adesso ci troviamo di fronte ad un cantiere aperto, sia sul versante nazionale che su quello europeo, del quale in queste pagine si tenta di ordinare (provvisoriamente) i materiali.

Collocazione in Biblioteca BM 18D 20a

Il *processo amministrativo : aggiornato al D. lgs. 15 novembre 2011, n. 195 / Maurizio De Paolis ; con la collaborazione di Simona De Paolis. - [Assago] : CEDAM, 2012. - XXVI, 621 p. ; 24 cm



INDICE GENERALE: Introduzione – 1. La giustizia amministrativa in Italia – 2. La giurisdizione del giudice amministrativo – 3. Il ricorso giurisdizionale – 4. La notificazione – 5. Le parti del giudizio amministrativo – 6. La costituzione in giudizio delle parti – 7. La procedibilità – 8. Giudizio cautelare – 9. L'istruzione probatoria – 10. La decisione - 11. Il rito del silenzio nel processo amministrativo – 12. I riti speciali nel processo amministrativo – 13. L'appello – 14. La revocazione – 15. Il ricorso per cassazione – 16. L'opposizione del terzo – 17. Il giudizio di ottemperanza – 18. Il risarcimento del danno nel processo amministrativo – 19. La tutela del diritto d'accesso – 20. Il giudizio in materia elettorale – 21. Il ricorso straordinario al capo dello stato – 22. Il pubblico impiego – 23. Il giudizio amministrativo in materia di immigrazione – 24. Il giudizio amministrativo in tema di contratti pubblici.

Dopo centoventuno anni dalla nascita della Giustizia Amministrativa, il processo amministrativo ha un proprio Codice.

Infatti, il 16 settembre 2010, è entrato in vigore il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha già subito talune novelle ad opera del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 295.

Il volume, analizzando l'intero nuovo processo amministrativo, trattato dettagliatamente in tutti i suoi istituti, offre un panorama delle peculiarità che connotano il giudizio che si svolge davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Ampio spazio viene dedicato al risarcimento del danno, al rito del silenzio e dell'accesso ai documenti amministrativi, alle controversie in materia elettorale, sul pubblico impiego, sull'immigrazione e sui contratti della P.A.

Inoltre, sono oggetto di esame gli ulteriori riti speciali riguardanti le autorità amministrative indipendenti, lo sport, l'energia, le misure di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia, le espropriazioni immobiliari e le occupazioni di aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità.

Infine, un'ampia finestra viene aperta anche sullo strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'opera, supportata da un'imponente e aggiornato panorama giurisprudenziale, consente di scegliere i percorsi procedurali più idonei per la corretta gestione delle cause amministrative in ossequio al principio costituzionale del giusto processo, grazie anche ad un pratico indice analitico suddiviso per voci e sottovoci che facilita la già lineare consultazione del libro.

Aggiornato al D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Collocazione in Biblioteca BM 18D 21a



Regioni in sofferenza sui fondi Cig

in: Il sole 24 ore, del 16 luglio 2012

Il braccio di ferro tra Governo ed enti locali non riguarda solo la spending review, ma anche gli ammortizzatori sociali. Da un lato lo Stato che chiede conto di quanto speso e spinge perché siano completati i versamenti pattuiti dall'Inps, dall'altro le Regioni che lamentano la necessità di fondi per fronteggiare l'aggravarsi della crisi.

La situazione secondo i rappresentanti del Governo è in linea con quella degli anni precedenti: con le Regioni che dimostrano di aver utilizzato i residui e che hanno adempiuto all'obbligo di versamento nei confronti dell'Inps si può aprire un tavolo per valutare la concessione di nuove risorse. È il caso della Puglia, che ha ottenuto 140 milioni di euro, somma che consentirà a circa 30000 lavoratori di tirare un primo respiro di sollievo.

Tagli anche alle società in house. Sul personale stesso trattamento di chi detiene il capitale

In: Italia oggi, del 10 luglio 2012

Le società in house a totale partecipazione pubblica, saranno sottoposte a tagli organizzativi e al personale, simmetrici a quelli previsti dalla spending review per gli enti che ne detengono il capitale.

Messa in liquidazione: il capitolo più rilevante è il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società o detenere partecipazioni se abbiano per oggetto sociale la prestazione di servizi a favore delle stesse pubbliche amministrazioni. Acquisizioni di servizi da associazioni e fondazioni solo con gare: le pubbliche amministrazioni potranno acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato anche in base a convenzioni, ma esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Personale: alle partecipate si estendono le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante.

Il federalismo della crisi ultimo stadio dell'Italia 2012

In: Gazzetta del Mezzogiorno, 7 luglio 2012

Dopo anni di dibattito la riforma del federalismo è diventata realtà. Ma adesso la sua applicazione è densa di ritardi e criticità. E le opinioni a riguardo si sprecano. Quello del federalismo fiscale è un tema di rilievo scientifico e soprattutto di peso istituzionale, che merita di essere approfondito in questa particolare congiuntura storica che stiamo attraversando. Materia complessa e controversa di per sé, il federalismo è stato strumentalizzato dalla politica. Tanto da divenire vessillo ideologico, e finire per essere un oggetto misterioso per quel che riguarda i suoi reali meccanismi ed effetti.

Ministeri e Regioni, via 200 mila dipendenti. Il piano per militari e dirigenti. Ma gli enti locali decideranno da soli

In: Corriere della sera, 5 luglio 2012

Potrebbero arrivare a 200 mila i posti tagliati dagli organici della pubblica amministrazione in base al decreto sulla spending review che presto dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri. Potrebbero, perché solo 55000 sono certi, mentre il resto è affidato alla scelta di Regioni ed enti locali.

Per i ministeri e gli enti pubblici si provvederà al taglio della pianta organica, pari al 20% per i dirigenti e al 10% per gli altri dipendenti. Tra enti pubblici non economici e ministeriali il settore conta circa 300000 lavoratori. Più semplice il calcolo per i militari che seguiranno una strada a parte, senza distinzione tra dirigenti e non. Per loro ci sarà un decreto che ridurrà il totale degli organici in misura non inferiore al 10 per cento. Sono circa 200000 e quindi la riduzione dovrebbe essere di 20000 posti.

La fetta più grande della torta riguarda Regioni ed enti locali. Per evitare il muro contro muro, si prevede il coinvolgimento dei sindacati, con una procedura simile allo stato di crisi delle aziende private. Ma forse non basterà a superare i dubbi dei rappresentanti dei lavoratori.

Anche le Regioni in trincea. I presidenti: questo non è un attacco allo spreco, ma ai servizi sociali

In: Gazzetta del Mezzogiorno, 4 luglio 2012

Al termine dell'incontro tra governo e sistema delle autonomie sulla spending review, il timore principale è che la fretta del governo rischia di configurare gli interventi come tagli lineari, anche se esplicitamente esclusi dal premier.

I risparmi sono articolati in sei blocchi: beni e i servizi in sanità, tra rinegoziazione dei contratti e sconto obbligatorio per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale; riduzione del personale delle amministrazioni regionali, in maniera analoga al taglio del 20% dei dirigenti e del 10% dei dipendenti pubblici nazionali; una gestione più economica del patrimonio immobiliare; la riduzione e soppressione degli enti statali e locali; la governante delle società pubbliche e la riduzione del 2% delle consulenze rispetto al 2009.

Contro la crisi economica investire su città e Regioni

In: l'Unità, del 3 luglio 2012

La grave crisi che l'Europa sta attraversando sembra rendere ogni giorno un po' più fragile il processo di costruzione europea e le solidarietà che ne risultano. Serve un nuovo compromesso europeo per uscire in modo duraturo dalla crisi economica e finanziaria. Questo compromesso passa per una maggiore integrazione politica dell'Unione europea, che obbligherà in particolare gli Stati membri ad un atteggiamento di bilancio più rigoroso, ed esige che il nostro continente si diriga verso un modello di sviluppo sostenibile, che dia più spazio all'innovazione, all'occupazione e alla giustizia sociale.

L'Unione europea ha inventato da molto tempo uno strumento che rende possibile una collaborazione efficace tra tutti i livelli di governante impegnati per lo sviluppo economico e sociale. È la politica di coesione. Il parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dell'UE definiscono per un periodo di sette anni la strategia e gli obiettivi comuni, che vengono poi declinati negli Stati membri in funzione dei diversi territori in un negoziato che coinvolge le città e le regioni.

Regioni al rallentatore nel definire i bacini ottimali

In: Il sole 24 ore, del 2 luglio 2012

Regioni a rilento sulla riforma dei servizi pubblici locali. Era il 30 giugno il termine per riorganizzare, allo scopo di massimizzare efficienza e costi, gli ambiti o bacini territoriali – i cosiddetti ATO - ottimali per i servizi a rete. Solo alcune amministrazioni regionali lo hanno fatto. Una situazione che rischia di far saltare l'intero calendario delle liberalizzazioni.

In Puglia gli ATO sono passati da 15 a 6, uno per provincia: la designazione delle autorità è tuttavia demandata ad un ddl all'esame del consiglio.

Promosso il patto regionale. È l'unica chance per allentare i vincoli di bilancio

In: Italia oggi, dell'8 giugno 2012

Il rapporto 2012 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica, fornisce un'ampia ed accurata analisi sull'andamento delle finanze di province e comuni nell'anno passato e sull'impatto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno.

Il quadro finanziario relativo al 2011 esprime tensioni e criticità, soprattutto per i comuni che nel complesso non sono riusciti a conseguire l'obiettivo cumulato.

Non manca qualche segnale positivo, per esempio in relazione all'andamento della spesa corrente, con gli impegni che hanno registrato una flessione.

Buona parte del merito va agli interventi di flessibilizzazione del Patto introdotti a livello regionale. Bocciatura senza appello invece per il nuovo Patto orizzontale nazionale, introdotto dalla legge di conversione del decreto fiscale, bollato come "uno sguardo all'indietro di cui al momento risulta difficile valutare gli esiti".